

Filiazione: il riconoscimento non è impugnabile per difetto di veridicità se è contrario all'interesse del figlio. Corte di Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 novembre 2024, n. 29882, Cons. Rel. Dott.ssa Laura Tricomi

Va rigettata la domanda di impugnazione di riconoscimento di paternità per difetto di veridicità, anche qualora il riconoscimento falso sia stato compiuto consapevolmente, se ciò corrisponde all'interesse del minore secondo il principio di bilanciamento del favor veritatis con il favor minoris, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n.127 del 2020, che induce il giudice ad applicare variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso

Cfr. Corte Cost. sentenza n. 272 del 2017.

Rif. Leg. Art. 263 c.c.

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità – Principio di autoresponsabilità – Risultanze istruttorie

La Corte di Cassazione ritiene che, avendo applicato l'art.263 c.c. conformemente ai principi indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2017, la pronuncia della Corte d'Appello impugnata risulti immune da vizi, in quanto sulla circostanza della consapevolezza del riconoscimento falso è stata fondata la decisione di rigetto delle istanze istruttorie, compresa quella di rinnovazione della C.T.U., e non già la statuizione con cui è stata respinta la domanda di accertamento del difetto di veridicità.

La Corte esclude ogni automatismo tra la decisione impugnata e il riconoscimento ritenuto dalla Corte di merito come "*consapevolmente falso*", non escludendo, peraltro, la norma di cui all'art. 263 c.c. - che pur costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità nella previsione di una delimitazione temporale - che colui che abbia effettuato un riconoscimento consapevolmente falso possa agire per conseguire la pronuncia di difetto di veridicità, ma sottoponendo l'esercizio di tale diritto a un rigoroso termine decadenziale.

Ritenuto provato l'assunto della falsità del riconoscimento, nel giudizio di merito non sussisteva alcuna ragione per dare ingresso ad altri mezzi istruttori volti a dimostrare la assenza del rapporto di filiazione biologica e l'inconsapevolezza della falsità del riconoscimento, in quanto la *ratio fondante* la decisione reiettiva della impugnazione è costituita dall'interesse della minore e non dall'esistenza del rapporto di filiazione biologica.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 20/11/2024, n. 29882

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Relatore

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 421/2024 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in TORINO VIA A SAFFI N 17, presso lo studio dell'avvocato ZURLO MARIO (Omissis) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

B.B., in persona della curatrice speciale avv. LUTTATI CLAUDIA, elettivamente domiciliato in COLLEGNO C.SO FRANCIA, 68, presso lo studio dell'avvocato LUTTATI CLAUDIA (Omissis) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-controricorrente-

nonchè contro

C.C., D.D.

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 947/2023 depositata il 11/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso ex art. 247 c.c. A.A., nonna della minore B.B., richiese la nomina di un curatore speciale per la nipote al fine di poter promuovere giudizio ex art. 263 c.c. di impugnazione di riconoscimento di paternità per difetto di veridicità in luogo del figlio C.C., nato a F il Omissis. Il Tribunale di Torino accolse il ricorso presentato e nominò l'avvocato Claudia Luttati, curatrice della minore Rossella B.B., nata a R in data Omissis e riconosciuta in data 12/07/10 sia dalla madre D.D. che da C.C.

Con atto di citazione in data 07/11/2018 A.A. convenne in giudizio avanti al Tribunale di Torino C.C. e la minore B.B., quest'ultima in persona del suo curatore speciale, affinché venisse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 263 c.c., che C.C. non era il padre di B.B. con i conseguenti effetti.

Si costituirono in giudizio la minore B.B. e C.C.

Su istanza del curatore della minore venne ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti della madre, che rimase contumace a seguito di notifica dell'atto di citazione ex art.140 c.p.c.

Nel corso del giudizio venne disposta CTU genetica al fine di verificare la paternità che, a causa della mancata comparizione della madre della minore, non fu possibile eseguire.

Il Tribunale di Torino, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche in punto istruttorio, rigettò la domanda di impugnazione di riconoscimento di paternità per difetto di veridicità e condannò A.A. e C.C., in solido tra loro, al pagamento in favore della minore B.B., in persona del curatore speciale.

Il gravame interposto da A.A. è stato respinto dalla Corte di appello di Torino con sentenza pubblicata l'11 ottobre 2023.

A.A. ha proposto ricorso con sei mezzi, illustrati con memoria, chiedendo la cassazione della anzidetta sentenza. La curatrice della minore ha replicato con controricorso e memoria. C.C. e D.D. sono rimasti intimati.

È stata disposta la trattazione camerale.

Motivi della decisione

2.1.- Il primo motivo denuncia l'error in iudicando ai sensi dell'art. 360 , c. 1, n. 3, c.p.c. avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 263 c.c., per avere la Corte d'Appello, con riferimento alla ravvisata "questione assorbente" ai fini del decidere, fatto dipendere il rigetto della domanda attorea dalla ritenuta inevitabile qualificabilità del riconoscimento compiuto da C.C. come atto consapevolmente falso, in virtù di un automatismo asseritamente imposto dalla valorizzazione del principio di autoresponsabilità, che, secondo la ricorrente, non solo non trova giustificazione nel dato normativo della disposizione codicistica di riferimento, ma è anche espressamente escluso dalla giurisprudenza, anche costituzionale, sviluppatasi in materia.

2.2.- Il secondo motivo denuncia l'error in iudicando ai sensi dell'art. 360 , c. 1, n. 3, c.p.c. avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 263 c.c. per avere la Corte d'Appello in ogni caso omesso di operare un corretto bilanciamento degli interessi prospettati e rilevanti nel caso di specie in relazione alla domanda di impugnazione formulata.

2.3.- Il terzo motivo denuncia l'error in procedendo ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo la nullità della sentenza impugnata poiché la motivazione della stessa in tema di bilanciamento di interessi non rispetterebbe i requisiti costituzionali minimi rilevanti ai fini dell'art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c.

2.4.- I primi tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati.

2.5.- La decisione impugnata ha applicato l'art.263 c.c. nei sensi indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 2017 , per quanto di interesse nel presente giudizio, e la decisione risulta immune da vizi.

A differenza di quanto assume la ricorrente, la Corte territoriale ha fondato, sulla circostanza che il riconoscimento falso fosse stato compiuto consapevolmente, la statuizione con cui, all'esito della disamina delle richieste istruttorie, le ha respinte tutte, compresa quella di rinnovazione della CTU, e non già la statuizione con cui ha respinto la domanda di accertamento del difetto di veridicità.

In proposito è decisivo osservare che la Corte di merito ha introdotto l'esame della questione del riconoscimento consapevolmente falso affermando che "La questione assorbente, ai fini della decisione, che induce la Corte a respingere anche l'istanza di rinnovazione della CTU è la seguente... " ed ha proceduto ad individuare e valutare gli elementi ritenuti indiziari della consapevolezza della falsità, dando chiara evidenza al fatto che la circostanza dirimente era quella

per cui è pervenuta alla conclusione che il riconoscimento - come addotto dagli stessi attori - era falso.

Orbene tale circostanza ed il ragionamento articolato in ordine alla dimostrazione della falsità, consapevole, del riconoscimento, non ha costituito affatto il diretto fondamento della pronuncia reiettiva di merito, ma ha dato ingresso alla valutazione dell'interesse della minore secondo il principio di bilanciamento del favor veritatis con il favor minoris, nel solco dei principi indicati dalla Corte Costituzionale n.127 del 2020 (v. anche Corte costituzionale Sentenza 133/2021).

Non si ravvisa, quindi, alcun automatismo tra la decisione impugnata e il riconoscimento ritenuto dalla Corte di merito come "consapevolmente falso", anche se nella motivazione vi è un richiamo alla valorizzazione del principio di autoresponsabilità che connota un atto così importante e produttivo di effetti ricadenti sulla sfera personale ed inconsapevole del figlio, quale il riconoscimento di paternità; va osservato, comunque, che la norma 263 c.c. - che pur costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità - non esclude che colui che abbia effettuato un riconoscimento consapevole falso possa agire per conseguire la pronuncia di difetto di veridicità, ma sottopone l'esercizio del diritto a un rigoroso termine decadenziale.

Il principio di autoresponsabilità ha trovato ingresso nel novellato quadro normativo nella previsione di una delimitazione temporale all'esercizio dell'azione.

Sotto altro profilo, le censure proposte come seconda e terza non colgono nel segno perché la motivazione in ordine all'interesse della minore c'è ed è sufficientemente sviluppata, atteso che essa è svolta mediante il richiamo della sentenza di primo grado, il cui contenuto è riassunto a fol. 6 e 7 della sentenza impugnata, ed è ribadito con alcune puntualizzazioni a fol. 13 e le censure si palesano come una impropria sollecitazione al riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.

3.1.- Il quarto motivo denuncia l'error in procedendo ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. e deduce la nullità della sentenza impugnata per quanto attiene all'implicito rigetto del primo motivo di appello volto a contestare la valutazione del Tribunale circa il mancato raggiungimento della prova dell'assenza di un rapporto di filiazione biologica, poiché la relativa motivazione non rispetterebbe i requisiti costituzionali minimi ai fini dell'art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c.

3.2.- Il quinto motivo denuncia, in via di subordine rispetto al precedente motivo, l'error in procedendo ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. e deduce l'illegittimità del diniego opposto dalla Corte d'Appello alla rinnovazione

della CTU genetica non portata a compimento nel corso del giudizio di primo grado, per essere lo stesso basato sull'affermazione del carattere "non dirimente" della CTU medesima a fronte della già censurata valutazione circa l'inevitabile qualificabilità del riconoscimento compiuto da C.C. come atto consapevolmente falso. Si censura la nullità della sentenza pure in relazione alla consequenziale violazione del diritto di difesa, sub specie di diritto alla prova, di parte attrice, costituzionalmente tutelato ai sensi dell'art. 24 Cost.

3.3.- Il sesto motivo denuncia l'error in procedendo ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c. e deduce la nullità della sentenza impugnata per quanto attiene al totale rigetto dell'istanza di ammissione in grado di appello delle prove orali dedotte dalla difesa di parte attrice poiché la relativa motivazione non rispetterebbe requisiti costituzionali minimi rilevanti ai fini dell'art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c. Altresì si censura la nullità della sentenza, in parte qua, a fronte della violazione del diritto di difesa di parte attrice determinata da tale diniego.

3.4.- I motivi dal quarto al sesto sono inammissibili per difetto d'interesse.

Le censure criticano la decisione impugnata laddove non ha dato ingresso a richieste istruttorie formulate dalla originaria attrice e volte a dimostrare dell'assenza di un rapporto di filiazione biologica tra C.C. e B.B.

Come già si è avuto modo di osservare nel corso dell'esame dei primi tre motivi, il giudice di appello, ha dato credito a quanto affermato dalla originaria attrice e dal figlio, circa la risalente epoca di interruzione della frequentazione tra la madre della bambina e C.C. e ha considerato raggiunta la prova circa la falsità del riconoscimento di paternità, sia pure ritenendo - a differenza di quanto sostenuto da dette parti - che il riconoscimento fosse stato consapevolmente falso e non inconsapevolmente falso.

È evidente che, ritenuto provato l'assunto della falsità del riconoscimento, non sussisteva alcuna ragione per dare ingresso ad altri mezzi istruttori volti a dimostrare la assenza del rapporto di filiazione biologica e l'inconsapevolezza della falsità del riconoscimento perché, come chiarito, la ratio fondante la decisione reiettiva della impugnazione di riconoscimento di paternità per difetto di veridicità e l'interesse della minore e non l'esistenza del rapporto di filiazione biologica (escluso dalla Corte di merito), su cui le richieste istruttorie convergevano.

4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con la precisazione che la condanna alle spese relative alla controricorrente avv. Claudia Luttati, curatrice della minore, ammessa al gratuito patrocinio e

risultata vittoriosa, a norma dell'art.133 del D.P.R. n.115/2002 , va disposta a favore dello Stato.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 .

Non e dovuto il pagamento di un'ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi dell'art. 10 , comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002 , non e soggetto al contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito, in favore dello Stato;
- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 , art. 52 .

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2024.